

ALL. 1 QUADRO SINOTTICO MODIFICHE REGOLAMENTO DEI RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

MODIFICA N. 1:

All'art. 4 – Sezioni dell'albo: si propone di aggiungere a quelle già presenti le seguenti sezioni:

D Enti religiosi e Comitati

MODIFICA N. 2:

All'art. 5 – Procedure di Iscrizione all'Albo si propone di aggiungere la seguente dicitura evidenziata in grassetto al comma e)

e) numero di iscrizione al RUNTS e/o copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione al registro regionale del volontariato oppure di affiliazione ad organismi quali CONI, Federazioni Sportive o altri organismi similari;

MODIFICA N.3:

Si propone di eliminare l'Art.15 sostituendolo con il seguente

“Art.15 – Collaborazioni e co-progettazioni

Il Comune può procedere a collaborazioni e/o co-programmazioni e/o co-progettazioni con associazioni o gruppi di associazioni, comitati, coordinamenti, gruppi informali di cittadini, realtà del terzo settore, stante la condivisione degli obiettivi, al fine di meglio perseguire le proprie finalità in ambito culturale, sportivo, sociale, preventivo, partecipativo e ricreativo, ricorrendo agli strumenti previsti nel “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 18/07/2019 e nel DM n.72 del 31/03/2021 “Adozione delle Linee Guida sul rapporto tra le pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli art. 55-57 del D.Lgs. n.117/2017”

2. Relativamente al processo di co-progettazione si applicheranno le modalità operative contenute nell'All.

D “Profili procedurali delle attività di co-progettazione” al presente regolamento”

MODIFICA N.4:

Si propone di sostituire integralmente l'art. 17 – “Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica” nel seguente modo:

“Art. 17 – “Elenco beneficiari di provvidenze di natura economica”

Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dall'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pubblica l'elenco dei soggetti beneficiari di contributi di natura economica a carico del proprio bilancio, riportando le informazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito comunale secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.”

MODIFICA N. 5

All'art. 20 “Criteri generali per l'assegnazione di beni immobili comunali” si propone di aggiungere il seguente comma:

“20.10. Fermo il rispetto dei principi enunciati nei precedenti commi, nel perseguire le finalità del presente Regolamento il Comune può concedere alle associazioni in diritto di superficie, anche gratuito e per una durata da definirsi di volta in volta nel bando, per finalità di interesse pubblico connesse all’effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze della collettività e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti, beni immobili facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e/o disponibile, previo inserimento degli stessi nel Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari (P.A.V.I.)”.